

# Gazzetta ufficiale

## dell'Unione europea

# C 146

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni e informazioni

47° anno

29 maggio 2004

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	<b>Corte di giustizia</b>	
	CORTE DI GIUSTIZIA	
2004/C 146/01	Causa C-144/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dall'Arbeitsgericht München con ordinanza 26 febbraio 2004 nella causa Werner Mangold contro Rüdiger Helm .....	1
2004/C 146/02	Causa C-162/04: Ricorso della Repubblica di Finlandia contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 31 marzo 2004 .....	1
2004/C 146/03	Causa C-168/04: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica d'Austria, proposto il 5 aprile 2004. ....	2
2004/C 146/04	Causa C-169/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal VAT and Duties Tribunals, London Tribunal Centre, con sentenza 2 aprile 2004, nella causa Abbey National plc (con Inscape Investment Fund) contro The Commissioners of customs and excise .....	3
2004/C 146/05	Causa C-175/04: Ricorso del Regno di Spagna contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 13 aprile 2004 .....	4
	TRIBUNALE DI PRIMO GRADO	
2004/C 146/06	Ricorso della Railion Deutschland AG contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 18 marzo 2004 (Causa T-109/04) .....	5
2004/C 146/07	Ricorso della KM Europa Metal AG, della Tréfinmétaux S.A. e dell'Europa Metalli S.p.A. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 1° aprile 2004 (Causa T-127/04) .....	5
2004/C 146/08	Ricorso del sig. Giuseppe Calò contro la Commissione delle Comunità europee, proposto l'8 aprile 2004 (Causa T-134/04) .....	6

# IT

<u>Numero d'informazione</u>	Sommar <span>io</span> ( <i>segue</i> )	<i>Pagina</i>
2004/C 146/09	Ricorso del sig. Kurt Martin Mayer, della Tilly Forstbetriebe GesmbH, dei sigg. Anton Volpini de Maestri e Johannes Volpini de Maestri contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 13 aprile 2004 (Causa T-137/04) .....	6
2004/C 146/10	Ricorso presentato l'8 aprile 2004 dalla Adviesbureau Ehcon B.V. contro la Commissione delle Comunità europee (Causa T-140/04) .....	7
2004/C 146/11	Ricorso del Consorzio intercomunale della Lapponia, del Comune di Enontekiö, del Comune di Inari, del Comune di Utsjoki e dell'allevatore di renne Unto Autto contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 9 aprile 2004 (Causa T-141/04) .....	8
<hr/>		
	II <i>Atti preparatori</i>	
	.....	
<hr/>		
	III <i>Informazioni</i>	
2004/C 146/12	Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea GU C 106 del 30.4.2004 .....	10



## I

(Comunicazioni)

## CORTE DI GIUSTIZIA

## CORTE DI GIUSTIZIA

**Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dall'Arbeitsgericht München con ordinanza 26 febbraio 2004 nella causa Werner Mangold contro Rüdiger Helm**

(Causa C-144/04)

(2004/C 146/01)

Con ordinanza 26 febbraio 2004 nella causa Werner Mangold contro Rüdiger Helm, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia il 17 marzo 2004, l'Arbeitsgericht München ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) a) Se la clausola 8, n. 3, dell'accordo quadro (direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE<sup>(1)</sup>), relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato) debba essere interpretata nel senso che nell'ambito della sua attuazione nell'ordinamento interno essa vieta una reformatio in peius attraverso un abbassamento dell'età da 60 a 58 anni.
- b) Se la clausola 5, n. 1, dell'accordo quadro (direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato) debba essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale la quale – come quella controversa nel caso di specie – non contenga alcuna limitazione ai sensi delle tre alternative previste al n. 1.
- 2) Se l'art. 6 della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE<sup>(2)</sup>, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale la quale – come quella controversa nel caso di specie – consenta di concludere contratti a tempo determinato con lavoratori che abbiano compiuto i 52 anni in assenza di una

ragione obiettiva, così derogando al principio della necessaria presenza di una ragione obiettiva.

- 3) Se, nel caso in cui una delle tre precedenti questioni venga risolta affermativamente, il giudice nazionale debba disapplicare la normativa nazionale contrastante con il diritto comunitario e se trovi quindi applicazione il principio generale di diritto interno secondo cui un contratto di lavoro a tempo determinato è ammissibile solo in presenza di una ragione obiettiva.

---

<sup>(1)</sup> GU L 175, pag. 43.

<sup>(2)</sup> GU L 303, pag. 16.

**Ricorso della Repubblica di Finlandia contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 31 marzo 2004**

(Causa C-162/04)

(2004/C 146/02)

Il 31 marzo 2004 la Repubblica di Finlandia, rappresentata da A. Guimaraes-Purokoski, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La Repubblica di Finlandia chiede, in via principale, che la Corte voglia:

- i) annullare la decisione della Commissione 4 febbraio 2004, 2004/136/CE<sup>(1)</sup> che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, nei limiti in cui riguarda la Finlandia;

ii) condannare la Commissione alle spese.

La Repubblica di Finlandia chiede in subordine che la Corte voglia:

iii) annullare la decisione della Commissione 4 febbraio 2004, 2004/136/CE che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, nei limiti in cui riguarda una somma dell'entità di EUR 3 194 596;

iv) condannare la Commissione alle spese.

### Motivi e principali argomenti:

La Finlandia ritiene che la Commissione, adottando la decisione controversa, abbia:

- i) erroneamente applicato l'art. 9, n. 2, del regolamento n. 3887/92<sup>(1)</sup> nonché valutato la situazione nella Carelia settentrionale. La Commissione ha omesso di dimostrare che il regime finlandese di controllo degli aiuti alla superficie sarebbe considerevolmente lacunoso nella Carelia settentrionale che le autorità finlandesi non avrebbero preso le misure rettificatrici sollecitate dalla medesima.
- ii) erroneamente valutata la situazione nella Carelia settentrionale, nel Savo settentrionale, nella Finlandia centrale, nel Kainuu ed in Lapponia. La Commissione ha omesso di dimostrare che il regime finlandese di controllo degli aiuti alla superficie sarebbe considerevolmente lacunoso e che le autorità finlandesi non avrebbero preso le misure rettificatrici sollecitate dalla medesima;
- iii) violato il principio di proporzionalità estendendo la decisione litigiosa riguardante la Carelia settentrionale anche all'Ostrobotnia settentrionale, al Savo settentrionale, nella Finlandia centrale, al Kainuu ed alla Lapponia, nonché
- iv) omesso di dimostrare che i procedimenti di misurazione utilizzati nell'ambito del regime di controllo degli aiuti alla superficie nella Carelia settentrionale, nell'Ostrobotnia settentrionale, nel Savo settentrionale, nella Finlandia centrale, nel Kainuu e nella Lapponia, sarebbero in contrasto con il diritto comunitario.

<sup>(1)</sup> GU L 40 del 12 febbraio 2004, pag. 31

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) della Commissione 23 dicembre 1992, n. 3887, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari (GU L 391 del 31 dicembre 1992, pag. 36).

### Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica d'Austria, proposto il 5 aprile 2004.

(Causa C-168/04)

(2004/C 146/03)

Il 5 aprile 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra Barbara Eggers e dal sig. Enrico Traversa, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica d'Austria.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

— dichiarare che la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono ai sensi dell'art. 49 CE, in quanto con l'art. 18, nn. 12-16 dell'AuslBG (legge sull'occupazione degli stranieri), e con l'art. 10, n. 1, sub 3), FrG (legge sugli stranieri) ha ostacolato in maniera sproporzionata il distacco di lavoratori cittadini di paesi terzi nell'ambito dell'esercizio di una prestazione di servizi.

— Condannare la Repubblica d'Austria alle spese di causa.

#### Motivi e principali argomenti

I prestatori di servizio, che sono residenti in un altro Stato membro, vengono ostacolati all'atto del distacco in Austria di lavoratori cittadini di paesi terzi mediante tre diversi procedimenti di controllo presso tre diverse autorità austriache. Infatti, l'Ausländerbeschäftigungsgesetz (AuslBG) (legge sull'occupazione degli stranieri) prevede la richiesta di un «attestato di distacco UE» presso la sede regionale dell'Ufficio del lavoro unitamente a un visto in base al Fremdenengesetz (FrG) (legge sui stranieri), che viene rilasciato dai competenti Consolati, e a una procedura di notifica per l'esame delle condizioni retributive e di lavoro in base all'Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz (AVRAG) (legge sull'adattamento del diritto dei contratti di lavoro).

#### I. Attestato di distacco UE, art. 18, nn. 12-16, AuslBG

Il requisito di un attestato di distacco UE ai sensi dell'art. 18, nn. 12-16, AuslBG, ha un effetto restrittivo sulla libera prestazione di servizi nella Comunità.

Il requisito dell'attestato di distacco UE unitamente al visto in base al FrG e alla procedura di notifica in base all'AVRAG sono sproporzionati rispetto al fine perseguito dalla Repubblica d'Austria di combattere abusi e di tutelare i lavoratori.

#### 1. Prevenzione degli abusi

La normativa austriaca viola il principio di proporzionalità poiché un efficace controllo dei presupposti del distacco aziendale nell'ambito della libera prestazione di servizi può essere assicurato mediante misure meno incisive.

Il legittimo interesse di uno Stato membro di controllare i presupposti del distacco di lavoratori di un'impresa di prestazioni di servizi, cittadini di paesi terzi, può essere sufficientemente soddisfatto mediante il requisito di un visto. Ogni controllo aggiuntivo, come nella fattispecie nella forma dell'attestato di distacco UE, che viene rilasciato da un'altra autorità, non è giustificato.

## 2. Rispetto delle condizioni retributive e di lavoro

Il presupposto materiale di cui all'art. 18, n. 13, sub 2), AuslBG, secondo cui l'attestato di distacco UE viene rilasciato solo allorché sono rispettate le condizioni austriache retributive e lavorative in base all'AVRAG, comporta inoltre uno sproporzionato doppio controllo.

Il requisito dell'attestato UE e il relativo procedimento sono sproporzionati rispetto al fine perseguito della tutela dei lavoratori, poiché la Repubblica d'Austria dispone già di strumenti meno incisivi.

La Repubblica d'Austria ha dato attuazione alla direttiva sul distacco mediante l'AVRAG, che prevede la possibilità di controlli successivi, per verificare se i salari richiesti siano anche effettivamente pagati.

## 3. Lavoratori già assunti stabilmente

Il requisito di un'occupazione di almeno un anno o di un contratto di lavoro a tempo determinato con il prestatore di servizi, che in base all'art. 18, n. 13, sub 1), AuslBG, costituisce un presupposto per l'attestato di distacco UE, rappresenta una limitazione senza giustificazione della libera prestazione dei servizi. Il fine della prevenzione degli abusi può essere raggiunto anche con misure di gran lunga meno restrittive.

## II. Diniego del permesso di soggiorno, art. 10, n. 1, sub 3), FrG

Ai sensi dell'art. 10, n. 1, sub 3), FrG, un permesso di soggiorno deve essere rifiutato, allorché il lavoratore è già entrato nel paese senza visto. Questa disposizione impedisce un distacco anche se il prestatore di servizi può dimostrare la legittimità, ossia ha già presentato una domanda in base alla quale uno Stato membro può effettuare un controllo necessario.

Il rifiuto automatico di un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 10, n. 1, sub 3), FrG, è sproporzionato rispetto al fine del controllo dei presupposti del diritto di soggiorno e deve perciò essere dichiarato illegittimo.

Il rifiuto automatico di un visto, previsto dall'art. 10, n. 3, FrG, nel caso di un ingresso illegale puramente formale ostacola in

maniera considerevole la libera prestazione dei servizi e la rendono illusoria per alcuni settori di prestazione di servizi. Allo stato attuale del diritto comunitario la Repubblica d'Austria, con i controlli all'atto del rilascio del visto prima dell'ingresso nel paese, dispone di uno strumento altrettanto efficace ma meno incisivo per verificare se il cittadino di un paese terzo entra nel paese al fine dell'esercizio di una prestazione di servizi.

## Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal VAT and Duties Tribunals, London Tribunal Centre, con sentenza 2 aprile 2004, nella causa Abbey National plc (con Inscape Investment Fund) contro The Commissioners of customs and excise

(Causa C-169/04)

(2004/C 146/04)

Con sentenza 2 aprile 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte il 5 aprile 2004, nella causa nella causa Abbey National plc (con Inscape Investment Fund) contro The Commissioners of customs and excise, il VAT and Duties Tribunals, London Tribunal Centre ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se l'esenzione per la «gestione di fondi comuni d'investimento, quali definiti dagli Stati membri» («management of special investments funds as defined by Member States»), figurante all'art. 13 B, lett. d), n. 6, della sesta direttiva IVA, implichi che gli Stati membri dispongono del potere di definire le attività rientranti nella «gestione» dei fondi comuni d'investimento oltre che del potere di definire i fondi comuni d'investimento che possono beneficiare dell'esenzione.
- 2) Qualora la soluzione della questione sub 1) sia negativa e al termine «gestione» di cui all'art. 13 B, lett. d), n. 6, della sesta direttiva IVA debba attribuirsi un significato autonomo di diritto comunitario, se, alla luce della direttiva del Consiglio 85/611/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'intervento collettivo in valori mobiliari, nella versione successivamente modificata («la direttiva OICVM»), le spese esposte da un depositario o da un fiduciario per i servizi da lui forniti ai sensi degli artt. 7 e 14 della direttiva OICVM, delle norme regolatrici nazionali e delle pertinenti disposizioni del fondo, siano prestazioni di «gestione di fondi comuni d'investimento» ai sensi dell'art. 13 B, lett. d), n. 6, della sesta direttiva.

3) Ancora, nel caso in cui la soluzione della questione sub 1) sia negativa e al termine «gestione» debba attribuirsi un significato autonomo di diritto comunitario, se l'esenzione per la gestione di «fondi comuni d'investimento» di cui all'art. 13 B, lett. d), n. 6, della sesta direttiva si applichi ai servizi prestati da un gestore terzo per quanto riguarda la gestione amministrativa dei fondi.

### **Ricorso del Regno di Spagna contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 13 aprile 2004**

**(Causa C-175/04)**

(2004/C 146/05)

Il 13 aprile 2004 il Regno di Spagna, rappresentato dalla sig.ra Lourdes Fraguas Gadea, Abogado del Estado, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione della Comunità europea.

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la decisione 4 febbraio 2004 <sup>(1)</sup>, nella parte in cui si riferisce all'esclusione per quanto riguarda la Spagna per «insufficienze di controlli qualitativi» (EUR 7 314 117) nel caso dell'aiuto alla produzione a favore dei produttori di pomodori e all'esclusione per «inosservanza del calendario di consegne» (EUR 1 277 630,65) nel caso dell'aiuto ai produttori di determinati agrumi;
- condannare l'istituzione convenuta alle spese.

*Motivi e principali argomenti:*

Aiuti alla produzione a favore dei trasformatori di pomodori:

Gli uffici della Commissione ritengono che il procedimento che si effettua per il controllo qualitativo dei prodotti finiti non è conforme all'art. 15 del regolamento (CE) della Commissione 19 marzo 1997, n. 504, recante modalità di applicazione del

regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti alla produzione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli. Di conseguenza, propongono una rettifica forfetaria del 10 % del totale delle spese sostenute per questi aiuti nello Stato membro. Cionondimeno in Spagna si effettuano ogni anno controlli sulla totalità delle imprese durante l'intera campagna di commercializzazione. D'altra parte, in conformità a quanto stabilito nell'art. 15, n. 1, lett. a), del regolamento n. 504/97 sulle imprese selezionate («insieme - campione») si effettua in aggiunta il controllo analitico dei prodotti finiti che possono essere oggetto di una richiesta di aiuti, il che non implica che il resto delle imprese abbiano commesso irregolarità.

Aiuti ai produttori di determinati agrumi:

Gli uffici della Commissione basano la proposta di rettifica finanziaria sul trasferimento dei quantitativi di cui ai contratti tra distinti periodi di consegna. Cionondimeno nella campagna 1997-98 si sono avute in Spagna piogge notevolmente superiori alla media, che hanno provocato in alcune regioni o località difficoltà nel raccolto di frutta in varietà idonee per la raccolta, così come ritardi nella maturazione di varietà più tardive. Queste circostanze hanno alterato i calendari di consegna che figuravano nei contratti. Le autorità spagnole hanno invocato fin dal primo momento la causa di forza maggiore. Inoltre, nella campagna di commercializzazione 1997-98 non esisteva, per contratti pluriennali, regolamentazione delle cessioni tra i quantitativi previsti trimestralmente nel calendario. Per questo, non si possono ritenere come comportamenti illeciti anche se non contemplati espressamente nel regolamento, soprattutto quando per campagne successive sono stati autorizzati trasferimenti di quantitativi di cui ai contratti tra distinti periodi di consegna.

<sup>(1)</sup> Decisione della Commissione 4 febbraio 2004, 2004/136/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (GU L 40, pag. 31)

### TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

#### **Ricorso della Railion Deutschland AG contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 18 marzo 2004**

(Causa T-109/04)

(2004/C 146/06)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 18 marzo 2004 la Railion Deutschland AG, con sede in Mainz (Germania), rappresentata dal sig. H. Johlen, avvocato, ha proposto al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 12 dicembre 2003, C(2003)4660 def. corr., con la quale si stabilisce che lo sgravio dei dazi all'importazione non è giustificato in un caso determinato;
- condannare la convenuta alle spese del procedimento.

#### *Motivi e principali argomenti*

La ricorrente è un'impresa che si occupa del trasporto ferroviario di merci. Il ricorso è diretto contro la decisione della Commissione, con la quale quest'ultima ha rifiutato la richiesta di sgravio dei dazi all'importazione presentata dalla Repubblica tedesca in favore della ricorrente. L'obbligazione doganale era stata applicata in quanto la ricorrente ha effettuato il trasporto ferroviario di alcool, dichiarando di trasportare colori, dalla zona franca di Brema a quella di Amburgo. La ricorrente non ha dato spiegazioni in merito a tale falsa dichiarazione. Da Amburgo la merce sarebbe infine giunta nella Repubblica ceca.

La ricorrente fa valere, tra l'altro, che la decisione viola il diritto ad essere sentiti, requisito di forma sostanziale. Formalmente, è stata data alla ricorrente la possibilità di prendere posizione, tuttavia la decisione di rifiuto della convenuta non ha dato risposta agli argomenti sollevati, contrariamente a quanto previsto dal diritto ad essere sentiti. La Commissione non avrebbe tenuto conto dell'esposizione della ricorrente concernente i diversi rischi cui si espone una società di trasporto ferroviario o marittimo in una zona franca. La Commissione, nella sua decisione, sarebbe partita dal presupposto che la ricorrente, in quanto società per il trasporto ferroviario, dovesse essere trattata come società per il trasporto via mare.

La ricorrente sostiene inoltre che la decisione violi l'art. 239 del codice doganale comunitario. Essa nega, invocando fatti inesatti o incompleti, l'esistenza di «casi eccezionali». La ricorrente ritiene di essere esposta ad un maggiore rischio di frode sulla natura delle merci da trasportare, a seguito delle semplificazioni amministrative legate alla procedura di transito ferroviario. Essa sostiene di non poter eliminare, né controllare, tale rischio per quanto la riguarda. In particolare, essa afferma che è praticamente impossibile verificare i container.

Infine la ricorrente fa valere che, nel prendere la decisione prevista all'art. 239 del codice doganale, si deve tener conto del fatto che le Comunità europee non hanno subito alcun danno finanziario e che non si è mai rischiato che ciò accadesse, in quanto l'alcool era destinato al mercato ceco ed era ivi anche stato recapitato.

#### **Ricorso della KM Europa Metal AG, della Tréfimétaux S.A. e dell'Europa Metalli S.p.A. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 1° aprile 2004**

(Causa T-127/04)

(2004/C 146/07)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 1° aprile 2004 la KM Europa Metal AG, con sede in Osna-bruck (Germania), la Tréfimétaux S.A., con sede in Courbevoie Cedex (Francia), e l'Europa Metalli S.p.A., con sede in Firenze, rappresentate dai sigg. M. Siragusa, A. Winckler, G. Cesare Rizza, T. Graf e M. Piergiovanni, avvocati, ha proposto al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- ridurre sostanzialmente l'ammenda inflitta alle ricorrenti con la decisione della Commissione delle Comunità europee 16 dicembre 2003 relativa al caso COMP/E-1/38.240;
- condannare la Commissione al pagamento della totalità delle spese del procedimento, nonché delle spese sostenute dalle ricorrenti nel procedimento pendente a causa della fideiussione bancaria per il pagamento dell'ammenda da parte della KM.

*Motivi e principali argomenti*

La Commissione ha rilevato nella decisione impugnata che le ricorrenti, tra l'altro, hanno violato gli artt. 81 CE e 53, n. 1, SEE, in quanto hanno partecipato ad una serie di accordi e pratiche concordate che incidono sul mercato SEE dei tubi in rame per usi industriali forniti in bobine a spire sovrapposte. Su tale base la Commissione ha imposto alle ricorrenti, in solido, un'ammenda di Euro 18 990 000.

Le ricorrenti non contestano gli argomenti della decisione in relazione alla violazione delle norme CE e SEE sulla concorrenza, ma sostengono che la Commissione ha commesso diversi errori di fatto e di diritto nel calcolare l'importo dell'ammenda. In primo luogo, esse affermano che nel determinare l'importo di base dell'ammenda e nell'effettuare il calcolo temporale la Commissione ha violato il principio di proporzionalità e della parità di trattamento, in quanto non ha preso in considerazione l'impatto statisticamente insignificante degli accordi in questione e le variazioni nelle attività d'intesa.

Le ricorrenti rilevano inoltre che nell'ambito della determinazione della gravità della violazione la Commissione ha manifestamente esteso l'impatto economico degli accordi in questione, considerando l'ampiezza del mercato per i prodotti semilavorati (tubi in rame per usi industriali) e non il mercato dei servizi di trasformazione.

Le ricorrenti sollevano inoltre che la Commissione ha omesso di considerare, a torto, diverse circostanze attenuanti, quali la limitata attuazione degli accordi in questione da parte delle ricorrenti, l'interruzione immediata e volontaria della violazione, la crisi strutturale del settore dei tubi per usi industriali, nonché la cooperazione delle ricorrenti con la Commissione. Esse sostengono che la riduzione dell'ammenda del 30 % che era stata loro garantita era fondata su premesse di fatto errate e non era conforme alla prassi della Commissione e alla giurisprudenza. Essi allegano inoltre che la Commissione le ha discriminate illegittimamente rispetto ad un'altra società, applicando determinate circostanze attenuanti unicamente a quest'ultima e accordandole un trattamento molto meno rigido senza alcuna ragione obiettiva.

---

**Ricorso del sig. Giuseppe Calò contro la Commissione delle Comunità europee, proposto l'8 aprile 2004**

(Causa T-134/04)

(2004/C 146/08)

(Lingua processuale: il francese)

L'8 aprile 2004 il sig. Giuseppe Calò, domiciliato in Lussemburgo, rappresentato dagli avvocati Sébastien Orlandi, Albert Coolen, Jean-Noël Louis e Etienne Marchal, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 30 marzo 2004, con la quale si assegna il posto di grado A2 di direttore della direzione «Statistiche sull'agricoltura, la pesca, i fondi strutturali e l'ambiente» presso la DG EUROSTAT, e quella con la quale si respinge la candidatura del ricorrente a tale impiego;
- condannare la Commissione alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

Il ricorrente, dipendente della convenuta trasferito all'EUROSTAT in qualità di direttore della direzione «Statistiche sull'agricoltura, la pesca, l'alimentazione e le regioni» era stato assegnato nuovamente all'impiego di consigliere principale presso il direttore generale della direzione generale in cui lavorava. La Commissione aveva anche deciso di assegnare il suo precedente impiego.

Il ricorrente ha impugnato tali decisioni dinanzi al Tribunale nell'ambito di un'altra causa (T-118/03, Calò/Commissione).

Con il presente ricorso l'interessato contesta la decisione di nominare un altro dipendente al suo precedente posto di lavoro, invocando, in primo luogo, gli stessi motivi sollevati nella causa T-118/03. Egli fa inoltre valere che il candidato scelto non sarebbe in possesso delle qualifiche richieste nell'avviso di posto vacante di cui trattasi. Egli sostiene parimenti che tale candidato avrebbe partecipato ad una riunione dei capi di gabinetto dei Commissari in cui si sarebbe decisa l'assegnazione del posto per il quale anche lui aveva presentato candidatura. Il ricorrente invoca, su tale base, la violazione dei principi di trasparenza, equità e imparzialità, nonché la violazione dei diritti della difesa. Infine, il ricorrente rileva l'assenza totale di motivazione.

---

**Ricorso del sig. Kurt Martin Mayer, della Tilly Forstbetriebe GesmbH, dei sigg. Anton Volpini de Maestri e Johannes Volpini de Maestri contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 13 aprile 2004**

(Causa T-137/04)

(2004/C 146/09)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 13 aprile 2004 il sig. Kurt Martin Mayer, domiciliato ad Eisentratten (Austria), la Tilly Forstbetriebe GesmbH, con sede in Treibach (Austria), il sig. Anton Volpini de Maestri, domiciliato a Spittal/Drau (Austria) e il sig. Johannes Volpini de Maestri, domiciliato a Seeboden (Austria), rappresentati dall'avv. M. Schaffgotsch, hanno proposto al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

— annullare integralmente la decisione della Commissione impugnata;

in subordine,

— annullare la decisione per la parte in cui fa riferimento a tutti i territori austriaci di interesse comunitario (cod. AT dell'allegato I della decisione impugnata);

in subordine,

— a) annullare l'inclusione del territorio AT 2102000 «Nockberge» nella decisione della Commissione impugnata e

b) annullare l'inclusione del territorio AT 2119000 «Gut Walterskirchen» nella decisione della Commissione impugnata,

in subordine,

— annullare l'inclusione nella decisione della Commissione impugnata di determinati territori come siti d'importanza comunitaria per l'habitat delle specie con un grado di rappresentatività ed un punteggio totale B, C e D (in subordine C e D, e, ancora in subordine, solo C) conformemente alle schede degli Stati membri per

a) tutti i territori inclusi nella decisione impugnata (secondo l'allegato I), in subordine,

b) tutti i territori austriaci (cod. AT nell'allegato I), in subordine,

c) solo i territori AT 212000 «Nockberge» e AT 2119000 «Gut Walterskirchen»;

— in ogni caso condannare la Commissione alle spese del procedimento.

#### Motivi e principali argomenti

I ricorrenti contestano la decisione della Commissione 22 dicembre 2003 recante adozione dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina ai sensi della direttiva del Consiglio 92/43/CEE<sup>(1)</sup>. I ricorrenti conducono attività agricole e forestali, nonché altre attività complementari, sui propri terreni, i quali rientrano tra i «siti d'importanza comunitaria» (SIC) stabiliti nella decisione impugnata. I ricorrenti sostengono di essere destinatari di norme comunitarie a seguito di tale decisione. In tale modo si è limitato, oltrepassando la misura della responsabilità sociale, il diritto alla proprietà dei ricorrenti, da tutelare secondo la tradizione costituzionale della Comunità, in modo schematico e senza soppesare gli interessi in gioco, senza eccezioni e senza alcun appro-

priato risarcimento (o anche solo previdenza compensatoria), nel qual caso sussisterebbe un inadempimento ai sensi dell'art. 230, n. 2. CE, che implicherebbe l'annullamento della decisione impugnata.

I ricorrenti fanno valere che la decisione impugnata è parimenti contraria alla direttiva stessa<sup>(2)</sup> sulla quale essa si basa. Né sono correttamente riportati i necessari fondamenti per la valutazione dell'impegno finanziario necessario, né sarebbe garantita la coerenza della rete di zone protette imposta dalla direttiva.

Inoltre i ricorrenti affermano che la Commissione ha omesso, nella decisione impugnata, di circoscrivere esplicitamente la necessaria indicazione degli habitat elencati come «SIC» che sono effettivamente d'interesse comunitario. Infine essi sostengono che per i siti protetti, riguardanti i ricorrenti, sono stati presi in considerazione, ai fini della decisione, dati tecnici falsi. I territori sarebbero quindi erroneamente definiti SIC per determinati habitat delle specie e pertanto la decisione impugnata deve essere annullata.

<sup>(1)</sup> GU del 21 gennaio 2004, L 14, pag. 21.

<sup>(2)</sup> Direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7).

#### Ricorso presentato l'8 aprile 2004 dalla Adviesbureau Ehcon B.V. contro la Commissione delle Comunità europee

(Causa T-140/04)

(2004/C 146/10)

(Lingua processuale: l'olandese)

Dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee l'8 aprile 2004 è stato presentato un ricorso dalla Adviesbureau Ehcon B.V con sede in Reeuwijk (Paesi Bassi), rappresentata dall'avv. M.A. Goedkoop, contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

— in via principale, condannare la Comunità europea a risarcire i danni che la ricorrente ha subito in conseguenza della mancata assegnazione dell'appalto, per un importo di EUR 158 400 maggiorato degli interessi legali fino alla data del completo pagamento;

- condannare la Comunità europea a risarcire i danni a titolo di mancato guadagno, in quanto la ricorrente non ha potuto sfruttare e ampliare la propria competenza in conseguenza del rigetto dell'offerta, per un importo di EUR 60 000 maggiorato degli interessi legali fino alla data del completo pagamento;
- condannare la Comunità europea a risarcire i danni correlati che la ricorrente ha subito per aver perso l'opportunità di ottenere un successivo appalto. I danni correlati subiti a causa della minore probabilità di ottenere un appalto successivo sono quantificati nel 10 % del valore netto dell'appalto successivo, ovvero EUR 25 000;
- in subordine, condannare la Comunità europea a risarcire i danni subiti dalla ricorrente per aver perso l'opportunità di ottenere l'appalto, per un importo di EUR 26 400 maggiorato degli interessi legali fino al giorno dell'intero pagamento;
- condannare la Comunità europea al risarcimento delle spese sostenute dalla ricorrente per preparare l'offerta, per un importo di EUR 10 000 maggiorato degli interessi legali fino al giorno dell'intero pagamento;
- condannare la Comunità europea al pagamento delle spese sostenute dalla ricorrente per ottenere elementi di prova e sottoporre il caso al Mediatore europeo, per un importo di EUR 40 000 maggiorato degli interessi legali fino al giorno del completo pagamento;
- condannare la Comunità europea alle spese del procedimento.

*Motivi e principali argomenti:*

Nel settembre 1996 la ricorrente si è iscritta ad una gara d'appalto aperta indetta dalla Commissione nell'ambito dei servizi relativi alla direttiva concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano <sup>(1)</sup>, tuttavia essa non è stata selezionata.

Secondo la ricorrente, la Commissione ha agito in contrasto con l'obbligo di trasparenza che deve essere osservato per gli appalti. La ricorrente sostiene che il Mediatore europeo, a seguito di una denuncia della ricorrente, è giunto alla stessa conclusione.

La ricorrente deduce inoltre che la Commissione ha agito in contrasto con l'art. 3 della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi <sup>(2)</sup>. Secondo la ricorrente la Commissione, in contrasto con il principio di buona amministrazione, ha trattato i vari offerenti in modo diverso.

Secondo la ricorrente, la Commissione ha del pari violato l'art. 12, n. 1, della direttiva 92/50/CEE, giacché non ha comunicato alla ricorrente le ragioni del rigetto dell'offerta entro il termine di 15 giorni dal ricevimento di una richiesta scritta al riguardo.

La ricorrente afferma inoltre che qualora la Commissione avesse agito secondo le regole di buona amministrazione, l'avrebbe ammessa alla fase di assegnazione. A parere della ricorrente, in tal caso, essa avrebbe anche ottenuto l'appalto.

La ricorrente sostiene inoltre che la Commissione, ai sensi degli artt. 16 e 17, n. 2, della direttiva 92/50/CEE, era tenuta, entro 48 giorni dall'assegnazione dell'appalto, ad inviare una comunicazione concernente l'esito della procedura d'appalto all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

La ricorrente dichiara infine che la Commissione ha tentato di trarla in inganno.

<sup>(1)</sup> Gara d'appalto aperta – XI.D.1 (GU 1996 C 232, pag. 35).

<sup>(2)</sup> Direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1).

**Ricorso del Consorzio intercomunale della Lapponia, del Comune di Enontekiö, del Comune di Inari, del Comune di Utsjoki e dell'allevatore di renne Unto Autto contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 9 aprile 2004**

(Causa T-141/04)

(2004/C 146/11)

*(Lingua processuale: il finlandese)*

Il 9 aprile 2004 il Consorzio intercomunale della Lapponia, il Comune di Enontekiö, il Comune di Inari, il Comune di Utsjoki e l'allevatore di renne Unto Autto, rappresentati dall'avv. Kari Martinen e dal prof. Pertti Eilavaara, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti chiedono che il Tribunale di primo grado voglia:

- annullare e cancellare i dati sulle aree concernenti la Finlandia dalla decisione della Commissione in quanto illegittimi per il modo in cui sono descritti;

- cancellare in special modo l'area protetta concernente il parco nazionale Pallas-Ounastunturi (F11300101) in quanto la sua menzione è lesiva dei diritti del ricorrente Unto Autto, allevatore di renne;
- rimborsare le spese giudiziarie derivanti dalle spese legali in toto e con gli interessi calcolati dal giorno della pronuncia.

*Motivi e principali argomenti*

La decisione della Commissione è stata adottata poggiando sui seguenti motivi rilevanti che sono illegittimi:

- la Commissione ha oltrepassato i suoi poteri adottando l'elenco delle aree predisposto dalla Finlandia;
  - la Commissione non ha controllato la legalità della decisione della Finlandia nel modo dovuto ai sensi del Trattato di Roma o nel modo richiesto dalla direttiva sulla natura, ragion per cui la sua stessa elaborazione poggia su un procedimento contrario all'allegato III della direttiva;
  - la Finlandia ha elaborato la propria decisione sulle aree in contrasto con il diritto comunitario, infatti non ha applicato la direttiva comunitaria sulla natura in modo conforme al suo allegato III, a sua volta confermato in varie sentenze della Corte di giustizia;
  - i ricorrenti non sono stati sentiti sulla configurazione delle aree della regione alpina e nemmeno per il resto la pratica è stata predisposta fondandosi sul procedimento disciplinato dalla direttiva;
  - in particolare l'allevatore di renne Unto Autto ritiene che la decisione della Commissione sulla protezione delle zone alpine non tutela i suoi diritti fondamentali in quanto la decisione ha effetti giuridici, ma i suoi diritti fondamentali non sono tutelati. Per diritti fondamentali si intende sia i diritti, previsti dalla Costituzione finlandese, alla tutela della proprietà ed al libero esercizio di un'impresa, sia il diritto alla tutela della cultura. La decisione della Commissione lede anche i diritti fondamentali, riconosciuti dall'Unione europea, applicati dalla prassi consolidata.
-

## III

*(Informazioni)*

(2004/C 146/12)

**Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea**

GU C 106 del 30.4.2004

**Cronistoria delle pubblicazioni precedenti**

GU C 94 del 17.4.2004

GU C 85 del 3.4.2004

GU C 71 del 20.3.2004

GU C 59 del 6.3.2004

GU C 47 del 21.2.2004

GU C 35 del 7.2.2004

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://europa.eu.int/eur-lex>CELEX: <http://europa.eu.int/celex>

---